

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE E STIPENDI
DIVISIONE DEL PERSONALE

Titolo I classe 1
Allegati 0

A tutto il personale

CIRCOLARE

Oggetto: Prime indicazioni sull'introduzione dell'obbligo di tracciabilità delle spese per le missioni del personale – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) art. 1 comma 81 lettera a).

Si informa che la Legge n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) ha introdotto nuove disposizioni in materia di obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e viaggi per **missioni con data di inizio successiva al 1° gennaio 2025.**

In particolare, l'art. 1, comma 81 lettera a) ha previsto che *"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

Per quanto premesso, in virtù della modifica normativa, le spese di vitto, alloggio, viaggi e trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici **non di linea** (quali ad esempio i servizi di taxi e di noleggio), non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale o con altro strumento di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, per permettere il tracciamento della spesa.

Pertanto, per ogni singola missione, oltre ai consueti giustificativi della spesa (fattura o ricevuta fiscale), il dipendente dovrà presentare anche la ricevuta del pagamento con carta di credito, bancomat, bonifico, ecc...

Le nuove disposizioni saranno applicate a tutte le missioni con data di inizio successiva al 1° gennaio 2025, sono escluse le missioni effettuate nel 2024 e rimborsate nel 2025.

Nelle more dell'aggiornamento del software della procedura di contabilità, le spese non tracciate non saranno rimborsabili e, pertanto, dovranno essere conservate.

Tuttavia, corre l'obbligo di evidenziare che, per le spese non tracciate, il dipendente non riceverà l'importo totale esposto nel documento fiscale ma solo quello al netto delle ritenute di legge; inoltre, a carico dell'Ateneo si registrerà un aumento del costo connesso al pagamento degli oneri previdenziali e dell'IRAP.

I competenti Uffici forniranno ulteriori indicazioni alla luce di eventuali circolari dell'Agenzia delle Entrate nonché di aggiornamento del software di contabilità e, nel frattempo, **si raccomanda l'uso di strumenti di pagamento tracciabili in occasione delle missioni.**

Le predette disposizioni si applicano anche ai rimborsi disposti in favore di specializzandi, dottoranti ed assegnisti di ricerca.

Si raccomanda di dare alla presente circolare la massima diffusione.

Il Rettore
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)



fg/gr

